

STUDIO LEGALE
Avvocato Chiara Pagotto
Viale della Repubblica, 193/I
31100 Treviso (TV)
C.F. PGTCHR77T62L407P
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

TRIBUNALE DI TREVISO

NOTA INTEGRATIVA DI PARTE RICORRENTE

RG 32-1/2025

GD dott. B. Casciarri

Nel procedimento promosso ex artt. 67 ss. CCII dal sig. Iacone Giuseppe, con l'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso,

- ricorrente -

e con OCC/Gestore della Crisi la dott.ssa Chiara Pegoraro

Premesso

- che, a seguito del deposito del ricorso, l'On.le Signor Presidente con provvedimento dd. 03/02/2025, comunicato in data 04/02/2025, assegnava termine di giorni 15 al ricorrente per integrare il piano sulla base delle seguenti rilevazioni:

- 1) la mancanza di considerazione, ai fini della determinazione del fabbisogno mensile, dell'incidenza del 50% delle spese straordinarie per il figlio per i prossimi quattro anni e mezzo, se non per le spese odontoiatriche già preventivate, onde rendere sostenibile il piano e la proposta, non essendo successivamente modificabili;
- 2) il mancato calcolo degli interessi legali a norma dell'art. 67 co. 4 CCII sul ritardo nel pagamento dei creditori privilegiati.

*

Il patrocinio del ricorrente fornisce, quindi, i seguenti chiarimenti punto per punto:

1. incidenza del 50% delle spese straordinarie per il figlio sul fabbisogno mensile:

Il sig. Iacone, [REDACTED] con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento di [REDACTED] percepisce un reddito da lavoro dipendente netto, calcolato sugli ultimi 24 mesi pari ad euro 2.264,78, comprensivo di 13° e 14°. Tale dato è stato assunto ai fini del calcolo del fabbisogno mensile, tenuto conto che l'attuale aspettativa in cui si trova il ricorrente già dal prossimo mese di marzo 2025 cesserà, allorquando il [REDACTED]

[REDACTED]

Ciò precisato, considerato che le spese per il sostentamento del ricorrente e della famiglia sono state indicate in euro 1.331,10, comprendendo tale importo anche la cifra di euro 475,00 mensili per il contributo al mantenimento del figlio, il sopravanzo è di euro 933,68, a fronte di un importo indicato nel piano a favore dei creditori di euro 850,00 mensili (ovvero euro 650,00 mensili per dodici mensilità per 54 mesi, a cui vanno aggiunte la tredicesima e la quattordicesima di circa euro 2.500,00 annuali). Ne consegue che rimane nella disponibilità del ricorrente la differenza di euro 83,68 mensili, pari ad euro 1.004,16 annui - somma, pertanto, idonea a coprire eventuali esborsi che dovessero rendersi necessari per sopperire alla quota parte del 50% delle spese straordinarie per il figlio (tenuto conto, per l'appunto, del concorso della madre).

Da ultimo, si consideri che, nell'arco dei 54 mesi previsti per la procedura, il salario del sig. Iacone potrebbe essere soggetto a degli adeguamenti, i quali andrebbero a costituire maggiori introiti, con conseguente più ampia possibilità di contribuzione alle spese straordinarie del figlio.

Si ritiene, di conseguenza, che il piano possa essere sostenibile ed attuabile nei termini e modalità indicate nel ricorso introduttivo. Si fa presente all'On. Sig. Presidente che il sig. Iacone potrà eventualmente usufruire del TFR, escluso dal presente piano.

2. il calcolo degli interessi legali a norma dell'art. 67 co. 4 CCII sul ritardo nel pagamento dei creditori privilegiati:

Si indica di seguito il calcolo degli interessi legali a norma dell'art. 67 c. 4 CCI sul ritardo nel pagamento dei creditori privilegiati, con la precisazione che il calcolo è stato effettuato conteggiando quale *dies a quo* la data del ricorso, contestuale al deposito, e quale *dies ad quem* il 30/06/2026, data entro la quale, come stabilito dal Gestore della Crisi, sulla base delle eccedenze reddituali maturate, potranno essere pagati i creditori privilegiati. Gli interessi, di cui si offre un calcolo in stima, sono i seguenti:

§ euro 38,28 per il credito dello scrivente patrocinatore garantito da privilegio ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per la quota del 25% del compenso totale, ex art. 6 CCII, pari ad euro 1.714,47. Si precisa che ai fini del calcolo degli interessi legali, tale importo è stato scorporato, così da poter calcolare i suddetti interessi sul solo compenso e sulle spese generali, complessivamente ammontanti ad euro 1.351,25;

§ euro 5,10 per il credito di complessivi euro 180,09 vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione in privilegio di grado XVIII, nonché l'importo di euro 4,74 per il credito di complessivi euro 167,35 in privilegio di grado XX;

§ euro 36,98 per il credito di Regione Veneto di euro 1.305,52 in privilegio ex art. 2752 c.c.

In ragione di quanto sopra, alla data del 30/06/2026 i suddetti crediti, siccome originariamente indicati nel piano, saranno soddisfatti unitamente ai relativi interessi legali nella misura dovuta secondo il tasso vigente ed effettivo.

*

Si dimette quanto sopra esposto ad integrazione e precisazione di quanto indicato in ricorso, restando a completa disposizione del Giudice per chiarimenti o necessità, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Con osservanza.

Treviso, li 17/02/2025

avv. Chiara Pagotto